

Civile Sent. Sez. 1 Num. 17712 Anno 2015

Presidente: FORTE FABRIZIO Relatore: BISOGNI GIACINTO Data pubblicazione: 07/09/2015

SENTENZA

Rep.

Ud. 04/05/15

sul ricorso proposto da:

Corpoaseo Total s.a.e.s.p., con sede in Colombia, in persona del legale rappresentante, Guillermo Mora Pinzon, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Trionfale 1, presso dell'avv. Claudio Giangiacomo che la rappresenta e difende, per procura speciale rilasciata il 26 aprile 2013 e autenticata nella firma dall'addetto consolare presso l'Ambasciata di Italia in Bogotà allegata al ricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso il fax n. 06/44252095,

2015

p.e.c., claudiogiangiacomo@ordineavvocatiroma.org;

-C.F.: 830066570-1

- ricorrente -

Brows







nei confronti di

AMA - Azienda Municipalizzata Ambiente s.p.a., in persona del direttore generale Giovanni Fiscon, giusta procura speciale per notaio Giovanni Maranca in Roma del 2 maggio 2013 (rep. 1882 - Racc. 608) elettivamente domiciliata in Roma, via Agostino Depretis 86, presso lo studio dell'avv. Pietro Cavasola (fax 06/4874721, p.e.c. pietro.cavasola@legalmail.it) che la rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso;

- controricorrente -

nonché sul ricorso incidentale proposto da:

AMA - Azienda Municipalizzata Ambiente s.p.a., come sopra rappresentata e difesa;

-ricorrente incidentale -

Corpoaseo Total s.a.e.s.p., come sopra rappresentata e difesa;

-controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 958/13 della Corte d'appello di Roma emessa in data 28 novembre 2012 e depositata il 18 febbraio 2013, R.G. n. 7039/11;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Immacolata Zeno che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine per il









rigetto del ricorso incidentale e per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, del ricorso principale.

Rilevato che:

- AMA s.p.a. ha proposto opposizione al decreto del Presidente della Corte di appello di Roma del 5 ottobre 2011 che ha dichiarato l'efficacia nella Repubblica Italiana del lodo arbitrale emesso in Bogotà 1'8 settembre 2005 dal Tribunal de Arbitramento da Camera de Comercio.
- 2. La società opponente ha dedotto in primo luogo la nullità effetto del procedimento, per dell'applicazione analogica dell'art. 643 comma 2 c.p.c., in conseguenza dell'omessa notifica, unitamente al decreto ex art. 840 c.p.c., del ricorso ex art. 839 c.p.c. Con il secondo motivo di opposizione l'AMA ha eccepito il difetto di legittimazione della istante CORPOASEO TOTAL s.a.e.s.p. ad agire per il riconoscimento di efficacia del lodo in Italia avendo la società istante ceduto già in precedenza il credito accertato nel lodo arbitrale colombiano. Con il terzo motivo è stata eccepita la ultrapetizione del decreto del Presidente della Corte di appello che ha riconosciuto efficacia esecutiva non solo, come richiesto, al lodo arbitrale ma anche alle pronunce di dall'autorità giudiziaria colombiana. Con il









quarto motivo A.M.A. s.p.a. ha eccepito che la pronuncia emessa dal Tribunale arbitrale eccede i poteri conferiti dalla clausola compromissoria. Ciò in quanto tale clausola prevede soltanto le controversie relative all'accordo negoziale e non anche quelle concernenti la responsabilità precontrattuale. Con il quinto motivo ha infine dedotto la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 840 comma 3 n. 5 c.p.c., ostativa alla dichiarazione di esecutività del lodo. Ciò in quanto il capo del lodo relativo alla condanna pecuniaria dell'AMA s.p.a. è stato annullato in sede di impugnazione del lodo dal Tribunale Superiore del Distretto Giudiziale di Bogotà con sentenza del 5 dicembre 2006.

- 3. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 958/2013 del 28 novembre 2012 - 18 febbraio 2013, ha accolto il terzo e quinto motivo di opposizione e ha conseguentemente respinto la domanda di esecutività del lodo compensando interamente le spese del giudizio.
- 4. Ricorre per cassazione CORPOASEO TOTAL s.a.e.s.p. affidandosi a quattro motivi di ricorso: a) ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 840, comma 1, n. 4 c.p.c. anche in relazione agli artt. 163 n. 7 e 165 comma 1 del decreto n. 1818 del 7 settembre 1998 dell'ordinamento colombiano, per violazione









dell'art. V della Convenzione di New York del 1958; b) ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 840, comma 3, n. 5 c.p.c., violazione dell'art. V della Convenzione di New York del 1958, violazione degli artt. 64 e 65 della legge 31 maggio 1985 n. 218, violazione dell'art. 112 c.p.c.; c) ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 840, comma 3, n. 5 c.p.c., violazione dell'art. V della Convenzione di New York del 1958; d) ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. per violazione degli artt. III, V e XVI della Convenzione di New York del 1958 e per violazione degli artt. 10, 11 e 117 Cost.

- 5. Si difende con controricorso AMA s.p.a. e propone ricorso incidentale basato su un unico motivo: ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1959 del codice civile colombiano.
- CORPOASEO TOTAL s.a.e.s.p. replica con controricorso al ricorso incidentale e deposita memoria difensiva.

Ritenuto che

 Con il primo motivo di ricorso principale si deduce la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art.
360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione e/o falsa









applicazione dell'art. 840, comma 1, n. 4 c.p.c. anche in relazione agli artt. 163 n. 7 e 165 comma 1 del decreto n. 1818 del 7 settembre 1998 dell'ordinamento colombiano, per violazione dell'art. V della Convenzione di New York del 1958.

8. Il motivo è infondato. Il lodo arbitrale di cui si chiede la dichiarazione di esecutività ha costituito l'oggetto di impugnazione annullamento che è stata parzialmente accolta dall'autorità giurisdizionale colombiana. Ciò comporta la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 840 comma 3 n. 5 del codice di rito, ostativa al riconoscimento dell'efficacia del lodo. Appare, per altro verso, corretto ritenere inammissibile, come ha fatto la Corte di appello, la richiesta dichiarazione di efficacia del lodo, nel testo modificato dalle successive pronunce giurisdizionali che hanno avuto ad oggetto la sua impugnazione. Il procedimento previsto dagli artt. 839 e 840 c.p.c. si riferisce infatti esclusivamente ai lodi stranieri e non anche alle pronunce giurisdizionali che abbiano avuto ad oggetto i lodi per effetto della loro impugnazione. Né è dato entrare nel merito di tali pronunce per distinguere fra dichiarazione di nullità, annullamento, riforma o correzione fine di valutare la sussistenza o meno della causa ostativa prevista dall'art. 840









comma 3 n.5 c.p.c. La norma del codice di rito non consente, infatti per il suo dato testuale formale, una tale operazione interpretativa che appare del resto impraticabile anche da un punto di vista razionale se si ha a mente il contenuto tipico del giudizio di delibazione delle sentenze straniere (Cass. civ. sezione I, n. 9483 del 18 aprile 2013) e concettualmente erronea perché 1'intervento dell'autorità giurisdizionale comporta sempre un annullamento anche se parziale del lodo. Sono fondati i rilievi della difesa controricorrente sulla novità e infondatezza della deduzione del carattere di mera richiesta di correzione di errore materiale da attribuire alla impugnazione del lodo proposta da AMA. Un carattere che peraltro è del tutto inconciliabile la con impugnazione davanti giurisdizionale.

- 9. Con il secondo motivo di ricorso si deduce ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 840, comma 3, n. 5 c.p.c., violazione dell'art. V della Convenzione di New York del 1958, violazione degli artt. 64 e 65 della legge 31 maggio 1985 n. 218, violazione dell'art. 112 c.p.c.
- 10. Il motivo è infondato. La ricorrente ribadisce le difese che già sono state ritenute infondate con riferimento all'inesistenza di un annullamento







del lodo e ritiene, coerentemente, che il lodo costituisca il titolo esecutivo nel testo dall'intervento dell'autorità modificato giurisdizionale colombiana. In tal modo la ricorrente finisce però per porre un assioma del tutto astratto e che rivela da sè la sua infondatezza. Non a caso la ricorrente cade in una palese contraddizione quando afferma che non vi sarebbe stata alcuna necessità di richiedere il riconoscimento della sentenza modificativa del lodo in assenza di contestazione da parte di AMA. Non si spiega allora perché vi sarebbe, come dimostra la proposizione del presente giudizio, necessità di proporre il giudizio ex artt. 839 e 840 c.p.c. per ottenere il riconoscimento dell'efficacia esecutiva del lodo come modificato dalla sentenza dell'autorità giudiziaria di Bogotà. Ma tale riconoscimento, come si è detto, è precluso dalla condizione ostativa posta dall'art. 840 terzo comma n. 5 c.p.c. e ciò fa anche ritenere assorbite le difese della ricorrente circa una pretesa ma non dimostrata ultrapetizione della Corte di appello rispetto alla posizione difensiva della odierna controricorrente.

11. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 840, comma 3, n. 5 c.p.c., violazione dell'art. V della









Convenzione di New York del 1958. Secondo la ricorrente la Corte di appello ha errato nel ritenere che l'annullamento parziale del lodo comporti l'impossibilità del riconoscimento della sua efficacia esecutiva e ciò anche per la parte non interessata dalla pronuncia di annullamento.

12. La censura della ricorrente è infondata se si ha presente il dato testuale dell'art. 840 c.p.c. che non distingue fra annullamento parziale o totale né prevede la possibilità riconoscimento dell'efficacia esecutiva per le sole parti del lodo non annullate. Il sistema adottato dal legislatore è quello di prevedere l'applicabilità del procedimento di cui ai citati artt. 839 e 840 c.p.c. quando il lodo sia divenuto vincolante. Pertanto è precluso il riconoscimento di efficacia esecutiva, con il procedimento di cui agli artt. citati, a un lodo annullato, sia pure solo in parte, dall'autorità competente a pronunciarne l'annullamento. La strada percorribile è quella della messa in esecuzione o della richiesta di riconoscimento del provvedimento che ha annullato il lodo e ciò consentes di far valere, nel caso di non ottemperanza della parte soccombente, l'efficacia esecutiva anche delle statuizioni del lodo che non sono state oggetto dell'annullamento.

2

13. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 360 comma







1 nn. 3 e 5 c.p.c. per violazione degli artt. III, V e XVI della Convenzione di New York del 1958 e per violazione degli artt. 10, 11 e 117 Cost. La ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto interpretare l'art. 840 c.p.c. alla luce dell'art. V della Convenzione di New York che prevede la possibilità e non il dovere di rifiutare il riconoscimento del lodo nelle ipotesi di cui alle lettere a-b-c-d-e del predetto art. V.

14. Il motivo è infondato perché, al di là di una traduzione testuale quanto meno contestabile della Convenzione di New York, la ricorrente propone una lettura arbitrariamente vincolante per i legislatori nazionali che non appare logica. Infatti, invece di leggere la locuzione "may be refused" nel senso che, con tale espressione, la Convenzione abbia voluto indicare le sole ipotesi in cui il riconoscimento può essere rifiutato, la ricorrente l'espressione come vincolo per i legislatori a non imporre il rifiuto e quindi a lasciare discrezionalità nella opposizione del rifiuto da parte delle autorità competenti. Una opzione sicuramente contraria alla ratio della Convenzione che è quella di rendere omogenee e prevedibili procedure riconoscimento dei lodi nei Paesi contraenti. Palesemente inammissibili e infondate sono infine









le censure mosse alla decisione della Corte di appello sotto il profilo del vizio di motivazione dato che tali censure oltre a porsi in contrasto con il nuovo testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. investono un contenuto prettamente di diritto della decisione o postulano un inesistente dovere della Corte di appello di indicare una lettura sistematica della norma coerente alla sua decisione, lettura che, peraltro, è chiaramente presente nella motivazione della Corte di appello.

- 15. Con il ricorso incidentale la controricorrente deduce la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1959 del codice civile colombiano.
- 16. Il motivo deve ritenersi assorbito a seguito del rilievo dell'infondatezza e quindi del rigetto di tutti i motivi del ricorso principale.
- 17. Le spese del giudizio vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 12.200 di cui 200 per spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti









per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 maggio 2015.

